



Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia

RACCOLTA DELLE NORMATIVE STATALI E REGOLAMENTARI RELATIVE ALL'UNUCI



Testi vigenti, annotati, commentati e aggiornati ad aprile 2014

Versione 2.0



Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia

Sezione di Trento

“M.O.V.M. Ten. Cesare Battisti”

Via Grazioli, 54

38122 TRENTO Italy

tel/fax +39 0461 231176

sezione@unuci.trento.it - sez.trento@unuci.org

<http://www.unuci.trento.it>

A cura del Cap. g. (gua. alp.) cpl. Gian Marco Richiardone.

La raccolta normativa è stata curata con la massima attenzione da parte della Sezione UNUCI di Trento: nonostante questo, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni, nonché per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute.

Questa opera è stata rilasciata sotto la licenza “Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 - Internazionale”. Per leggere una copia della licenza visita il sito web <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.



Tu sei libero:

- di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato,
- di remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere, per qualsiasi fine, anche commerciale.

Alle seguenti condizioni:

Attribuzione. Devi attribuire adeguatamente la paternità sul materiale, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate modifiche. Puoi realizzare questi termini in qualsiasi maniera ragionevolmente possibile, ma non in modo tale da suggerire che il licenziante avalli te o il modo in cui usi il materiale.

Divieto di restrizioni aggiuntive. Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare.

Questa è una licenza Free Culture!



AVVISO PER COPISTERIE E CENTRI DI STAMPA

Questa pubblicazione si può fotocopiare e riprodurre integralmente senza violare alcuna norma sul copyright e senza dover corrispondere nulla alla SIAE.

Sommario

STATUTO.....	4
Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare.....	15
Decreto Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 50 Regolamento recante la privatizzazione dell'ente pubblico non economico «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia», a norma dell'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.....	16
Codice civile.....	20
Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.....	23

STATUTO¹

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Natura giuridica dell'Associazione

1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 50, l'Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia, di seguito denominata "UNUCI", è l'Associazione di rilevanza nazionale con personalità giuridica di diritto privato, apolitica e senza fini di lucro, degli Ufficiali di ogni grado che hanno svolto servizio nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato italiano e che intendono mantenersi uniti per meglio continuare a servire lo Stato in ogni tempo.
2. L'UNUCI ha la sede legale in Roma.
3. La vigilanza sull'UNUCI è esercitata dal Ministero della difesa.

Articolo 2 - Finalità dell'Associazione

1. L'UNUCI ha lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale degli Ufficiali di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo nonché, alle connesse attività divulgative e informative, per il loro impiego nell'ambito delle Forze di completamento e delle Unità militari attive.
2. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'UNUCI svolge i seguenti compiti:
 - a. tutela il prestigio degli Ufficiali in congedo, mantiene alto il morale e vivo l'attaccamento alle Forze armate e ai Corpi di appartenenza;
 - b. rende sempre più saldi i vincoli fra gli Ufficiali in congedo e quelli in servizio di tutte le Forze Armate e dei Corpi armati dello Stato;
 - c. collabora con le competenti Autorità militari, anche su base convenzionale, all'addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del personale militare in congedo, che aderisce al reimpiego in servizio nelle Forze di completamento;
 - d. mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra Ufficiali in congedo per lo svolgimento di programmi addestrativi per il pronto inserimento dei riservisti nelle formazioni militari e opera in vari contesti internazionali anche con finalità culturali e promozionali;
 - e. promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedeltà alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di solidarietà tra il mondo militare e la società civile;
 - f. sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale, sul ruolo e l'importanza dei riservisti, sulla cultura della sostenibilità ambientale e sociale;
 - g. fornisce il proprio apporto negli interventi di difesa e protezione civile;
 - h. promuove l'elevazione e la qualificazione culturale e professionale, nonché la formazione continua superiore degli iscritti in Patria e all'estero, attraverso la partecipazione a corsi di studio, di aggiornamento e addestramento e con attività fisica e sportiva;
 - i. realizza, nell'ambito delle proprie disponibilità, assistenza morale e materiale nei confronti degli iscritti;
 - j. rappresenta ai competenti organi gli interessi degli iscritti;
 - k. concorre a richieste di collaborazione in materia di rappresentanza militare degli Ufficiali delle categorie in congedo nel quadro della vigente normativa.

Articolo 3 - Attività dell'UNUCI

1. Anche ai fini delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'UNUCI è fatto obbligo:
 - a. di non distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita del Sodalizio in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente;
 - b. di reinvestire gli eventuali utili o avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;

¹ Depositato alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo e registrato nel Registro delle persone fisiche al n. 985/2014 del 24 marzo 2014

- c. di devolvere il patrimonio dell'UNUCI, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altro ente non commerciale che svolga una analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 4 - Simboli

1. La Bandiera nazionale, con la striscia azzurra verticale legata all'asta riportante la scritta "UNUCI ITALIA", è il simbolo nazionale dell'UNUCI ed è custodita nell'ufficio del Presidente nazionale.
2. L'UNUCI ha un proprio logo il cui originale è depositato presso la sede della Presidenza nazionale.
3. Le caratteristiche del logo sono definite dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.
4. Il logo è utilizzato per la promozione e l'identificazione delle attività istituzionali, l'utilizzazione per scopi diversi deve essere autorizzata dal Presidente nazionale.
5. Le Sezioni UNUCI sono identificate dal simbolo nazionale e dal logo con il nominativo della Sezione, il cui uso è obbligatorio nelle occasioni ufficiali.

Articolo 5 - Entrate

1. L'UNUCI provvede allo svolgimento delle attività istituzionali con:
 - a. i proventi delle quote annualmente versate dai soci;
 - b. i proventi delle quote volontarie dei soci finalizzate ad incrementare le attività dell'Associazione;
 - c. le rendite patrimoniali;
 - d. i corrispettivi per servizi resi dall'UNUCI a enti e organismi pubblici e privati;
 - e. le donazioni, liberalità e lasciti effettuati in favore dell'UNUCI;
 - f. altre entrate eventuali e diverse.

Articolo 6 - Soci ordinari

1. Possono far parte dell'UNUCI, in qualità di soci ordinari, gli Ufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce Rossa italiana, del Sovrano Militare Ordine di Malta, i Cappellani militari, nonché gli Ufficiali dei disciolti Corpi, ad ordinamento militare, della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Giustizia militare.

Articolo 7 - Iscrizione all'UNUCI

1. L'iscrizione all'UNUCI comporta l'osservanza dello Statuto, nonché delle disposizioni regolamentari e delle deliberazioni del Consiglio nazionale.
2. L'iscrizione all'UNUCI è volontaria ed è:
 - a. gratuita per il primo anno, per gli Ufficiali che cessano dal servizio attivo. A tale scopo sono richiesti alla Direzione generale del personale militare e alle Direzioni o Uffici competenti per il personale dei Corpi o categorie di cui al precedente articolo 6 i nominativi degli Ufficiali prossimi al congedo per la consegna della relativa tessera valida solo per l'anno solare cui si riferisce;
 - b. a pagamento, per tutte le categorie di soci ad eccezione dei soci onorari e dei soci benemeriti.
3. Le modalità di iscrizione all'UNUCI, nonché di riammissione del socio che in precedenza ha cessato di farne parte a qualsiasi titolo, sono disciplinate dal Regolamento di attuazione dello Statuto.
4. Non possono essere iscritti all'UNUCI coloro che sono stati rimossi dal grado, gli obiettori di coscienza e i condannati alla pena definitiva per grave delitto non colposo.

Articolo 8 - Categorie dei Soci

1. Gli iscritti si suddividono nelle seguenti categorie:
 - a. soci ordinari: Ufficiali in congedo;
 - b. soci aggiunti: Ufficiali in attività di servizio;
 - c. soci aggregati: familiari dei soci e cittadini simpatizzanti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei necessari requisiti di condivisione dei valori ispiratori e delle motivazioni dell'UNUCI. La richiesta di iscrizione deve essere presentata da un socio ordinario e deve essere accompagnata dal parere favorevole motivato del Presidente di Sezione;
 - d. soci onorari: personalità ed autorità di rilievo meritevoli di particolari riconoscimenti, che conferiscono significativo lustro all'Unione, proposte dal Presidente nazionale al Consiglio nazionale secondo la procedura indicata dal Regolamento. Inoltre possono essere nominati soci onorari gli

Ufficiali in congedo, decorati dell'Ordine Militare d'Italia o della medaglia d'oro al V.M. e i Grandi invalidi di guerra. Le relative proposte di concessione, presentate dal Presidente nazionale, devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nazionale;

- e. soci benemeriti: coloro che, condividendo lo spirito del Sodalizio, si dedicano con particolare cura alla sua affermazione ed al suo sviluppo con sostegni, azioni e opere commendevoli. Sono proposti al Consiglio nazionale dal Presidente nazionale, dai Delegati regionali e dai Presidenti di Sezione.
2. I soci ordinari hanno tutti i diritti ed i doveri sociali come da Statuto, con particolare riguardo all'elettorato attivo e passivo.
3. I soci aggiunti, aggregati, onorari e benemeriti hanno gli stessi diritti dei soci ordinari.
4. A condizione di reciprocità, possono altresì essere soci aggiunti UNUCI gli Ufficiali in servizio ed in congedo appartenenti alle Forze armate dei paesi aderenti alla Nato o partner della Nato, Unione europea e Svizzera o altri paesi legati all'Italia da accordi di cooperazione nell'ambito militare. Per questi ultimi sarà chiesto il parere allo Stato maggiore della difesa.

Articolo 9 - Sanzioni disciplinari

1. Al socio che non osserva le norme statutarie, commette azioni o assume iniziative in contrasto con le finalità e le norme dell'UNUCI o che non attua quanto previsto e disposto dagli organi centrali e periferici del Sodalizio sono comminate, con provvedimento del Presidente nazionale previa deliberazione del Collegio dei probiviri, le seguenti sanzioni:
 - a. l'ammonizione;
 - b. la sospensione;
 - c. l'espulsione, nei casi più gravi.

Articolo 10 - Cessazione e sospensione

1. Il socio che incorre nella perdita del grado cessa di appartenere all'UNUCI; quello che incorre nella sospensione dalle funzioni del grado è sospeso dall'appartenenza all'UNUCI.
2. Il Presidente nazionale è tenuto a segnalare al Ministero della difesa gli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare o penale per motivi che possono ledere la loro onorabilità, comunicandone l'esito a procedimento definitivamente concluso.
3. Cessano inoltre di appartenere all'UNUCI coloro che perdono i requisiti necessari all'iscrizione.

TITOLO II - Ordinamento

Articolo 11 - Organizzazione centrale e periferica

1. L'UNUCI svolge i propri compiti per mezzo degli organi centrali e periferici.
2. Sono organi centrali:
 - a. il Presidente nazionale;
 - b. il Consiglio nazionale;
 - c. il Consiglio direttivo;
 - d. il Collegio dei sindaci;
 - e. il Collegio dei probiviri.
3. Sono organi periferici:
 - a. le Delegazioni regionali;
 - b. le Sezioni;
 - c. i Nuclei.

Articolo 12 - Presidente nazionale

1. Il Presidente nazionale è il legale rappresentante dell'UNUCI ed attende alla vigilanza su tutte le attività dell'Associazione.
2. Viene eletto dal Consiglio nazionale tra i soci ordinari e con le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione dello Statuto.
3. L'elezione avviene con voto segreto ed a maggioranza assoluta ricorrendo, ove necessario, al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggiore numero di consensi ma nessuno dei due la maggioranza assoluta.
4. Entro 30 giorni dalla elezione deve eleggere il proprio domicilio in Roma o provincia.

5. Dura in carica 5 anni e può essere rieletto per un solo ulteriore mandato.

Articolo 13 - Attribuzioni del Presidente nazionale

1. Il Presidente nazionale:
 - a. convoca e presiede il Consiglio nazionale ed il Consiglio direttivo;
 - b. esercita l'alta vigilanza sull'attuazione delle delibere adottate dal Consiglio nazionale e dal Consiglio direttivo;
 - c. emana disposizioni di carattere generale per la corretta applicazione dello Statuto e del Regolamento di attuazione;
 - d. vigila sullo svolgimento delle attività previste per l'assolvimento dei compiti d'istituto; nei casi d'urgenza ha la facoltà di adottare provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti medesimi a ratifica dello stesso Consiglio direttivo nell'adunanza successiva, provvedendo in caso di mancata ratifica a sottoporre la decisione al Consiglio nazionale;
 - e. vigila sull'attuazione delle attività che regolano i rapporti finanziari e i movimenti economici con gli istituti di credito all'uopo prescelti;
 - f. nomina commissioni per lo studio o l'istruttoria di speciali argomenti;
 - g. svolge ogni altra attribuzione non prevista nel presente Statuto e nel relativo Regolamento di attuazione, ma stabilita dal Consiglio nazionale;
 - h. si avvale della collaborazione di un socio con funzioni di consulente giuridico-amministrativo nominato dal Presidente nazionale su proposta del Consiglio direttivo;
 - i. ha facoltà di delegare al Vicepresidente lo svolgimento di alcune sue attribuzioni;
 - j. può nominare Presidente di Sezione onorario il Presidente di Sezione cessato dalla carica con le modalità previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto;
 - k. è Direttore editoriale del periodico "Rivista UNUCI";
 - l. ratifica l'elezione dei Delegati regionali;
 - m. emana, dopo l'approvazione del Consiglio nazionale, lo Statuto dell'UNUCI ed il relativo Regolamento di attuazione;
 - n. propone al Consiglio nazionale:
 - la nomina, sentito il Consiglio direttivo, a Presidente nazionale onorario del Presidente nazionale uscente;
 - la nomina del Direttore responsabile della rivista UNUCI;
 - la nomina del Segretario generale.
2. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente nazionale è sostituito dal Vicepresidente nazionale.

Articolo 14 - Vicepresidente nazionale

1. Il Vicepresidente nazionale è eletto con voto segreto ed a maggioranza assoluta dal Consiglio nazionale, con le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto, tra i soci ordinari appartenenti, possibilmente, a Forza armata diversa da quella di provenienza del Presidente nazionale.
2. Il Vicepresidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto per un solo ulteriore mandato.
3. Entro 30 giorni dalla elezione deve eleggere il proprio domicilio in Roma o provincia.
4. Esercita le attribuzioni a lui delegate dal Presidente nazionale e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 15 - Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale è il massimo organo deliberante dell'UNUCI ed è composto dal Presidente nazionale che lo presiede, dal Vice Presidente nazionale e dai Delegati regionali.
2. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno due volte l'anno nonché quando il Presidente nazionale ritenga opportuno convocarlo o su richiesta di un terzo dei suoi membri, ovvero su richiesta del Consiglio direttivo.
3. Le riunioni del Consiglio nazionale sono tenute ordinariamente presso la sede nazionale o in località indicata nell'avviso di convocazione.
4. La convocazione del Consiglio nazionale, indicante l'Ordine del giorno, dovrà essere notificata agli interessati di norma almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.
5. La riunione è valida con l'intervento di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio.
6. Alle riunioni del Consiglio nazionale assistono, senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, i membri

- del Consiglio direttivo, del Collegio dei Sindaci, del Collegio dei probiviri e il Segretario generale.
7. Nelle votazioni del Consiglio nazionale il Presidente nazionale e il Vicepresidente nazionale non hanno diritto di voto.
 8. I Delegati regionali esprimono un solo voto a prescindere dal numero delle Sezioni che compongono la Delegazione.

Articolo 16 - Attribuzioni del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale:
 - a. elegge gli organi centrali di cui all'articolo 11;
 - b. delibera in ordine alle scelte strategiche, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'Associazione;
 - c. approva lo Statuto e le eventuali modifiche;
 - d. approva il Regolamento di attuazione dello Statuto e le relative varianti;
 - e. delibera il conferimento della nomina di Presidente nazionale onorario al Presidente nazionale uscente;
 - f. approva il bilancio preventivo, di assestamento ed il conto consuntivo e le relative varianti proposte dal Consiglio direttivo;
 - g. delibera sui provvedimenti di carattere straordinario assunti con carattere di urgenza dal Presidente nazionale, qualora non ratificati dal Consiglio direttivo;
 - h. stabilisce, su proposta del Consiglio direttivo, l'ammontare della quota d'iscrizione annuale all'Associazione e la sua suddivisione percentuale tra Presidenza nazionale, Delegazioni regionali e Sezioni;
 - i. nomina il Segretario generale su proposta del Presidente nazionale, sentito il Consiglio direttivo.
2. Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono prese a maggioranza
3. Le deliberazioni riguardanti lo Statuto ed il Regolamento di attuazione dello Statuto, con le loro relative modifiche e varianti, devono avere la maggioranza dei due terzi del Consiglio nazionale. Dopo la terza votazione si procede con la maggioranza assoluta.

Articolo 17 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è costituito da:
 - a. Presidente nazionale dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio direttivo;
 - b. Vicepresidente nazionale dell'Associazione, che è anche Vicepresidente del Consiglio direttivo;
 - c. tre membri eletti dal Consiglio nazionale tra i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale;
 - d. i membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono essere confermati per un solo ulteriore mandato. Se nel corso del quinquennio taluno viene a cessare dalla carica, si provvede alla immediata sostituzione con il primo dei non eletti. Il nuovo eletto resta in carica per il tempo nel quale sarebbe rimasto il titolare sostituito.
2. Quando all'ordine del giorno sono trattati argomenti che interessano i rapporti del Sodalizio con le Forze armate, è convocato, a titolo consultivo, il rappresentante all'uopo designato dal Ministero della difesa.
3. Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte l'anno, quando il Presidente nazionale ritenga opportuno convocarlo nonché quando ne richiedano la convocazione almeno due componenti.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio direttivo.
5. Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei sindaci ed il Segretario generale.

Articolo 18 - Attribuzioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha poteri di indirizzo, esecutivi, di programmazione e di controllo operativo. Ha pertanto accesso a tutti gli atti necessari all'espletamento della propria funzione.
2. In particolare ed in aderenza a quanto deliberato dal Consiglio nazionale:
 - a. sovrintende all'andamento generale dell'UNUCI;
 - b. definisce, sulla base delle scelte e della pianificazione predisposta dal Consiglio nazionale, gli obiettivi e il programma annuale;
 - c. esamina il bilancio preventivo, di assestamento e consuntivo esprimendo motivato parere per l'approvazione;

- d. propone al Consiglio nazionale l'ammontare della quota sociale di iscrizione;
- e. ratifica, o no, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente nazionale in caso di necessità o d'urgenza;
- f. delibera l'accettazione di donazioni, liberalità e lasciti.

Articolo 19 - Collegio dei sindaci

1. Il Collegio dei sindaci è costituito da tre membri effettivi ed un supplente eletti dal Consiglio nazionale tra i soci in possesso di specifica professionalità e moralità.
2. I membri durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica e possono essere confermati per un solo ulteriore mandato. Le loro attribuzioni non sono compatibili con altri incarichi dell'Associazione.
3. Il Presidente del Collegio è eletto nel proprio seno dai componenti del Collegio nella loro prima riunione.
4. Il Collegio dei sindaci provvede:
 - a. al controllo amministrativo-contabile della gestione UNUCI e al termine di ogni esercizio finanziario presenta al Consiglio nazionale una relazione sul bilancio preventivo, di assestamento e consuntivo;
 - b. a vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto.
5. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e del Consiglio nazionale senza diritto di voto.

Articolo 20 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri effettivi ed un supplente eletti dal Consiglio nazionale tra i soci iscritti all'UNUCI.
2. I membri durano in carica cinque anni e possono essere confermati per un solo ulteriore mandato.
3. L'appartenenza al Collegio dei probiviri è incompatibile con qualunque altra carica dell'UNUCI.
4. Si riunisce su richiesta del Consiglio direttivo per esprimere parere su questioni di carattere disciplinare o su vertenze che possono insorgere tra gli iscritti in quanto tali o tra questi e gli organi centrali e periferici dell'UNUCI, indipendentemente da ogni altra azione prevista e consentita agli interessati dalla normativa vigente.
5. Il Collegio dei probiviri elegge un proprio Presidente scelto tra i membri del medesimo organismo.
6. Può partecipare alle riunioni del Consiglio nazionale.

Articolo 21 - Presidenza nazionale

1. La Presidenza Nazionale è costituita da:
 - a. Presidente nazionale;
 - b. Vicepresidente nazionale;
 - c. Segretario generale;
 - d. Tesoriere;
 - e. Segreteria di Presidenza;
 - f. Settore addestramento, sport e Forze di completamento;
 - g. Settore infrastrutture;
 - h. Settore affari internazionali e rappresentanza all'estero;
 - i. Settore tutela interessi iscritti e convenzioni;
 - j. Settore comunicazioni.

Articolo 22 - Segretario generale

1. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio nazionale su proposta del Presidente nazionale, sentito il Consiglio direttivo, e svolge i seguenti compiti:
 - a. è preposto alla gestione amministrativa dell'Associazione;
 - b. presentare il bilancio annuale, preventivo, di assestamento e consuntivo, al Consiglio direttivo e al Collegio dei sindaci per la successiva approvazione del Consiglio nazionale;
 - c. esporre la situazione finanziaria dell'Associazione in sede di Consiglio nazionale;
 - d. coordinare l'attività amministrativa, gestionale dell'Associazione e dei Settori di cui all'Articolo 21, sulla base delle decisioni del Consiglio direttivo.
2. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e Consiglio nazionale.
3. Si avvale dell'operato del Tesoriere, i cui compiti sono precisati nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

4. Trasmette al Ministero della Difesa, dopo l'approvazione da parte del Consiglio nazionale, il Bilancio preventivo, di assestamento, il conto consuntivo e le relative varianti unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci.

Articolo 23 - Capo Segreteria

1. Il Capo della segreteria è nominato dal Presidente nazionale e svolge i seguenti compiti:
 - a. coadiuvare il Presidente nazionale nell'espletamento delle ordinarie attività;
 - b. coordinare le attività burocratiche delle Sezioni periferiche;
 - c. curare il protocollo generale della Presidenza nazionale.

Articolo 24 - Capo Settore addestramento, sport e Forze di completamento

1. Il Capo settore addestramento, sport e Forze di completamento è nominato dal Presidente nazionale e svolge i seguenti compiti:
 - a. sovrintendere a tutte le attività addestrative/sportive ed eventi vari delle Sezioni periferiche;
 - b. svolgere conferenze/corsi informativi e mantenere legami con il personale delle Forze di completamento e della Riserva selezionata finalizzati ai richiami, di concerto con gli stati maggiori di Forza armata.

Articolo 25 - Capo Settore infrastrutture

1. Il Capo Settore infrastrutture è nominato dal Presidente nazionale e svolge i seguenti compiti:
 - a. curare il funzionamento e il mantenimento delle infrastrutture dell'Associazione;
 - b. custodire la documentazione e l'archivio tecnico degli atti catastali e di proprietà.

Articolo 26 - Capo Settore affari internazionali e rappresentanza all'estero

1. Il Capo settore affari internazionali e rappresentanza all'estero è nominato dal Presidente nazionale e svolge i seguenti compiti:
 - a. sovrintendere al funzionamento delle Sezioni UNUCI all'estero, tenendo aggiornate le relative situazioni;
 - b. pianificare l'attività internazionale e presentare la relazione annuale;
 - c. partecipare alle varie attività di organismi internazionali, governativi e non, di Associazioni nazionali di Ufficiali in congedo e riservisti, ivi incluse quelle derivanti dalla appartenenza a gruppi e Associazioni a valenza NATO ed internazionali;
 - d. rappresentare al Presidente nazionale ed al Consiglio direttivo le problematiche dei soci delle Sezioni estere.

Articolo 27 - Capo Settore comunicazione e Direttore della Rivista

1. Il Capo Settore comunicazione, Direttore responsabile della rivista UNUCI, è nominato dal Presidente nazionale e svolge i seguenti compiti:
 - a. informare tutti i soci sulle attività dell'Associazione e contribuire al loro aggiornamento professionale per mezzo della rivista;
 - b. sviluppare tutte le attività precipue della rivista;
 - c. gestire il sito internet dell'Associazione in aderenza alle direttive ricevute dal Presidente nazionale.

Articolo 28 - Capo Settore tutela e interessi degli iscritti e convenzioni

1. Il Capo Settore tutela e interessi degli iscritti e convenzioni è nominato dal Presidente nazionale e svolge i seguenti compiti:
 - a. individuare e raccogliere le esigenze degli iscritti, canalizzandole, se recepite dall'Associazione, verso i competenti organismi;
 - b. informare i soci sull'evolversi delle singole situazioni, collaborando con il Settore comunicazione.

Articolo 29 - Delegazione regionale

1. Presso ogni Regione è costituita una Delegazione regionale.
2. Il Consiglio nazionale, su proposta del Presidente nazionale, può costituire Delegazioni regionali comprendenti due o più Regioni limitrofe.
3. La Delegazione è presieduta da un Delegato regionale. Il Delegato regionale è uno dei Presidenti di

Sezione della Delegazione. Alla sua elezione concorrono tutti i Presidenti di Sezione della stessa Delegazione, con le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto. La sua elezione viene comunicata alla Presidenza nazionale per la ratifica. Il Delegato regionale dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato.

4. Il Delegato regionale:
 - a. può nominare un Vicedelegato regionale scelto fra gli iscritti della sua Delegazione che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza. Il nominativo del Vicedelegato regionale deve essere comunicato alla Presidenza nazionale per la ratifica. Quando l'impedimento o l'assenza del Delegato regionale si protraggono oltre il novantesimo giorno, egli decade dalla carica e si procede a nuova elezione;
 - b. è preposto alla cura e al coordinamento delle attività delle Sezioni incluse nella Delegazione di competenza, compresa la programmazione e l'assegnazione dei fondi per le attività addestrative/sportive;
 - c. rappresenta nel Consiglio nazionale la Delegazione in cui è stato eletto;
 - d. rappresenta il Presidente nazionale nella sua Delegazione in tutte le relazioni interne ed esterne dell'UNUCI;
 - e. informa le Sezioni dei provvedimenti presi dalla Presidenza nazionale concernenti le Sezioni e i soci;
 - f. convoca, almeno due volte l'anno i Presidenti di Sezione e gli eventuali Commissari straordinari informandone la Presidenza nazionale con apposita relazione/verbale della riunione;
 - g. organizza manifestazioni comuni tra le Sezioni della Delegazione o tra più Delegazioni regionali;
 - h. inoltra alla Presidenza nazionale le istanze particolari delle Sezioni che esulano dalle sue competenze, corredandole di parere.
5. Lo svolgimento delle attività di competenza della Delegazione regionale verrà finanziato con una percentuale, da stabilirsi annualmente in sede di bilancio, della quota annuale versata dalle Sezioni alla Presidenza nazionale.

Articolo 30 - Sezione UNUCI

1. La Sezione è l'unità periferica fondamentale dell'UNUCI.
2. Su proposta del Delegato regionale e sentito il Consiglio direttivo, in circostanze particolari il Presidente nazionale può autorizzare la costituzione di Sezioni aventi un numero limitato di iscritti.
3. Le Sezioni sono dotate di una organizzazione amministrativa e gestionale secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato, provvedendo alle spese di gestione per le attività di istituto.
4. Le Sezioni non hanno patrimonio proprio distinto da quello dell'UNUCI e non godono, rispetto a quest'ultimo, di autonomia fiscale. Nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato sono rappresentate dall'UNUCI.
5. Sono organi della Sezione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Presidente;
 - c. il Vicepresidente;
 - d. il Consiglio direttivo di Sezione;
 - e. il Tesoriere.

Articolo 31 - Presidente di Sezione

1. Il Presidente di Sezione è eletto, con le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto, dagli iscritti alla Sezione ed eventuali Nuclei collegati.
2. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto per un solo ulteriore mandato. L'elezione deve essere comunicata alla Presidenza nazionale, per la ratifica, ed al Delegato regionale.
3. Il Presidente di Sezione:
 - a. presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo di Sezione;
 - b. ha la firma di tutti gli atti della Sezione e risponde del suo operato al Delegato regionale ed al Presidente nazionale;
 - c. promuove ed organizza l'attività culturale, addestrativa e sportiva della Sezione ed attua ogni altra iniziativa suggerita dalle particolari situazioni locali;
 - d. promuove il proselitismo e la tutela degli iscritti anche in base alle direttive impartite dalla Presidenza nazionale;
 - e. trasmette al Delegato regionale una relazione di tutte le attività svolte e delle relative spese sostenute

- nel rispetto delle procedure previste dalle norme in vigore;
- f. nomina un Vicepresidente, scelto tra gli iscritti, che lo sostituisca in caso di impedimento od assenza. Il suo nominativo deve essere comunicato al Delegato regionale ed alla Presidenza nazionale;
 - g. decade dalla carica quando il suo impedimento o la sua assenza si prolungano oltre il novantesimo giorno. In tal caso si procede a nuova elezione previo commissariamento della Sezione.
4. Il Presidente di Sezione sentita l'Assemblea dei soci, propone lo scioglimento o la trasformazione della Sezione al Delegato regionale per il successivo inoltro con motivato parere per la ratifica da parte del Presidente nazionale.

Articolo 32 - Assemblea dei soci della Sezione

1. L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente di Sezione in seduta ordinaria entro il primo trimestre dell'anno solare per:
 - a. esaminare ed approvare il bilancio consuntivo della Sezione;
 - b. approvare la relazione del Presidente di Sezione sull'attività svolta nell'anno precedente e per l'impostazione dei programmi dell'anno;
 - c. consegnare gli attestati di benemerenzza pervenuti dalla Presidenza nazionale possibilmente alla presenza delle Autorità locali onde divulgare le attività svolte dall'UNUCI sul piano nazionale ed internazionale.
2. L'Assemblea dei soci può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio direttivo di Sezione lo ritenga necessario o quando richiesto da un terzo dei soci.
3. Nelle Assemblee dei soci che comportino espressione di voto, ogni socio può rappresentare, per delega, non più di tre soci.

Articolo 33 - Consiglio direttivo di Sezione

1. Presso la Sezione è istituito un Consiglio direttivo che assiste il Presidente nell'esplicazione del suo mandato.
2. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente di Sezione, che lo presiede, dal Vicepresidente e da un numero di membri non superiore a cinque.
3. I membri del Consiglio direttivo sono eletti, con le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto, dagli iscritti alla Sezione ed ai Nuclei ad essa collegati.
4. I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato.
5. Le deliberazioni del Consiglio direttivo vengono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 34 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere, se nominato dal Presidente di Sezione, lo coadiuva nei seguenti compiti:
 - a. amministrazione dei beni e dei proventi della Sezione;
 - b. compilazione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - c. tenuta della contabilità in conformità alle norme amministrative vigenti ed alle direttive emanate dalla Presidenza nazionale;
 - d. accertamento e riscossione delle quote sociali ed eventuali elargizioni da parte dei Soci o di altri;
 - e. pagamento delle spese effettuate dalla Sezione.

Articolo 35 - Commissariamento della Sezione

1. Qualora un Presidente di Sezione non si attenga alle norme del presente Statuto o non sia ritenuto in grado di svolgere le sue funzioni, il Presidente nazionale, su proposta del Delegato regionale competente, può procedere alla nomina di un Commissario straordinario.
2. Il Commissario rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente, la cui elezione deve svolgersi entro sei mesi dall'avvenuta sostituzione del predecessore.

Articolo 36 - Nucleo UNUCI

1. Il Nucleo è costituito nelle località in cui il numero degli iscritti non è sufficiente a formare una Sezione.
2. Ad esso è preposto un Capo Nucleo scelto dal Presidente di Sezione competente per territorio, sentito il Consiglio direttivo, dal quale dipende a tutti gli effetti.

3. Il nominativo deve essere comunicato al Delegato regionale per la ratifica e alla Presidenza nazionale.

Articolo 37 - Sezioni all'estero

1. Previa intese della Presidenza nazionale con le competenti Autorità, possono essere costituite all'estero Sezioni UNUCI fra Soci ivi residenti rientranti nelle categorie previste all'articolo 8.
2. Le Sezioni all'estero dipendono dalla Presidenza nazionale.
3. Il Presidente della Sezione è eletto dagli iscritti alla Sezione.
4. Le Sezioni all'estero hanno amministrazione autonoma, sono autosufficienti e compilano un proprio bilancio. La quota sociale d'iscrizione è stabilita annualmente da ciascun Presidente di Sezione sulla base delle condizioni economiche e sociali locali.
5. Per le Sezioni all'estero sono valide le medesime norme di quelle in territorio nazionale per quanto applicabili.

Articolo 38 - Iscrizione alla Sezione

1. L'iscrizione avviene di norma presso la Sezione del luogo di residenza. Eccezionalmente può essere effettuata presso altra Sezione.

TITOLO III - Disposizioni Amministrative

Articolo 39 - Anno finanziario ed Esercizio finanziario

1. L'anno finanziario e l'esercizio finanziario hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.

Articolo 40 - Norme amministrativo - contabili

1. Il Regolamento di amministrazione e contabilità regola le procedure amministrativo-contabili dell'amministrazione centrale e periferica dell'Associazione.

Articolo 41 - Quota sociale

1. La quota sociale annuale viene versata entro il 31 marzo da ogni iscritto secondo le norme stabilite dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 42 - Rimborsi spese

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
2. Al Presidente nazionale, al Vicepresidente nazionale, ai componenti il Consiglio direttivo, al Collegio dei sindaci e ai Presidenti di Sezione, per gli oneri economici connessi con lo svolgimento della propria attività, può essere attribuito un rimborso spese forfettario, non costituente emolumento, nella misura proposta dal Consiglio direttivo e approvata dal Consiglio nazionale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.
3. Ai collaboratori può essere corrisposto un rimborso spese forfettario giornaliero, con le modalità indicate nel Regolamento, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.
4. Analogo rimborso spese forfettario può essere corrisposto ai componenti di eventuali commissioni nominate dal Presidente nazionale che ne stabilisce l'entità, sentito il Consiglio direttivo.

TITOLO IV - Disposizioni finali

Articolo 43 - Rivista UNUCI

1. La Presidenza nazionale pubblica la rivista UNUCI che viene inviata gratuitamente a tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale.
2. L'UNUCI corrisponde con i propri iscritti, residenti in Italia e all'estero, tramite il sito internet o con altri strumenti di comunicazione.

Articolo 44 - Regolamenti interni

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto è emanato il Regolamento di attuazione che deve essere predisposto dal Consiglio direttivo, approvato dal Consiglio nazionale, emanato dal Presidente nazionale.
2. Parimenti, con le stesse modalità, è emanato il Regolamento di amministrazione e contabilità.

Articolo 45 - Modifiche statutarie

1. Le proposte di modifica del presente Statuto possono essere presentate dai Delegati regionali o dai componenti del Consiglio direttivo.
2. Le proposte sono esaminate dal Consiglio direttivo e sottoposte all'approvazione del Consiglio nazionale.

Articolo 46 - Abrogazioni. Rinvii

1. Il presente Statuto sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735, dopo l'iscrizione dell'UNUCI nel registro delle persone giuridiche da parte della Prefettura.

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66²
Codice dell'ordinamento militare

Libro primo - Organizzazione e funzioni

(omissis)

Titolo III - Amministrazione della difesa

(omissis)

Capo II - Ministero della difesa
Sezione I - Amministrazione centrale e periferica

(omissis)

Articolo 20 - Enti vigilati

1. Sono posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa:
 - a) l'Agazia industrie difesa;
 - b) la Difesa servizi spa;
 - c) l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
 - d) l'Opera nazionale per i figli degli aviatori;
 - e) l'Unione italiana tiro a segno;
 - f) la Lega navale italiana;
 - g) l'Associazione italiana della Croce rossa, per le componenti ausiliarie delle Forze armate;
 - h) la Cassa di previdenza delle Forze armate.
2. L'organizzazione, i compiti e le funzioni dell'Agazia industrie difesa e della Difesa servizi spa sono rispettivamente disciplinati nell' articolo 48 e nell' articolo 535.
3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h), del comma 1; la disciplina relativa alle componenti ausiliarie delle Forze armate dell'Associazione italiana della Croce rossa è contenuta negli articoli 196, 197 e da 1626 a 1760.³

(omissis)

Libro nono - Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

(omissis)

Titolo III - Disposizioni finali

(omissis)

Articolo 2268 - Abrogazione espressa di norme primarie

1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento⁴, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni:

(omissis)

41) regio decreto legge 9 dicembre 1926, n. 2352 e legge di conversione 12 febbraio 1928, n. 261;

(omissis)

2 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2010, n. 106, entrato in vigore il 9 ottobre 2010

3 Comma così corretto dal Comunicato del 7 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2010, n. 209

4 Avvenuta in data 9 ottobre 2010

Articolo 2269 - Abrogazione espressa di norme secondarie

1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi secondari e le successive modificazioni:

(omissis)

237) decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1981, n. 735;

(omissis)

390) decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 203;

(omissis)

Decreto Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 50⁵ Regolamento recante la privatizzazione dell'ente pubblico non economico «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia», a norma dell'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI);⁶

vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordino dell'UNUCI;⁷

visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito dalla legge 17 dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242;

visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, ed in particolare l'articolo 5, con il quale l'UNUCI è stata posta alle dipendenze del Ministero della guerra;⁸

visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;⁹

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;¹⁰

visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e, in particolare le lettere b) ed f);¹¹

visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

5 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2013, n. 111. Entrato in vigore il 29 maggio 2013.

6 Ai sensi dell'articolo 2269, comma 1, punto 41), del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare", il decreto è stato abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento avvenuto in data 9 ottobre 2010.

7 Ai sensi dell'articolo 2269, comma 1, punto 41), del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare", il decreto è stato abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento avvenuto in data 9 ottobre 2010.

8 Regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 "Soppressione del Partito nazionale fascista", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1943, n. 180 (il comma 1 dell'art. 1, d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento) all'articolo 5 prevede:

5. Passano alle dipendenze delle Amministrazioni per ciascuna indicata le seguenti organizzazioni:

omissis

Al ministero della guerra [Nota: ora Ministero della difesa]:

- Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

9 Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)."

10 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche."

11 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)."

agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;¹²
considerato che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa in data 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2009, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, l'UNUCI è stato confermato quale ente pubblico;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 203;¹³
visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare e successive modificazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli da 47 a 53;
visto l'articolo 46 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare il comma 1;
visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;¹⁴
ritenuto che la trasformazione dell'ente pubblico non economico «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia» in soggetto di diritto privato sia la più idonea a favorire le molteplici e differenziate attività dell'ente medesimo;
sentite le Organizzazioni sindacali;
vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2012;
udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2012;
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica;
considerato che le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2013;
sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Articolo 1 - Privatizzazione dell'ente pubblico non economico a base associativa di rilevanza nazionale «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia»

1. L'ente pubblico non economico a base associativa, di rilevanza nazionale «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia» di seguito denominato «Ente», a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è trasformato in associazione con personalità giuridica di diritto privato, di rilevanza nazionale e senza fini di lucro «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia», di seguito denominata «UNUCI».
2. L'UNUCI, con sede a Roma, è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.
3. La vigilanza sull'UNUCI continua ad essere esercitata dal Ministero della difesa.

Articolo 2 - Finalità dell'Associazione

1. L'UNUCI ha lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale del personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, nonché alle connesse attività divulgative e informative, per il loro impiego nell'ambito delle forze di completamento delle unità militari attive. A tal fine, svolge i

12 Legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.”

13 Ai sensi dell'articolo 2269, comma 1, punto 390), del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell'ordinamento militare”, il decreto è stato abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento avvenuto in data 9 ottobre 2010.

14 Legge 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.”

seguenti compiti:

- a) collabora con le competenti autorità militari, anche su base convenzionale, all'addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del citato personale, che presta adesione al reimpiego in servizio nelle forze di completamento;
- b) mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra ufficiali in congedo per lo svolgimento di programmi addestrativi per il pronto inserimento dei riservisti nelle formazioni militari, e opera in vari contesti internazionali anche con finalità culturali e promozionali;
- c) promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedeltà alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di solidarietà fra il mondo militare e la società civile;
- d) sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale, sul ruolo e l'importanza dei riservisti, sulla cultura della sostenibilità ambientale e sociale;
- e) fornisce il proprio apporto negli interventi di difesa e protezione civile;
- f) realizza, nell'ambito delle proprie disponibilità, assistenza morale e materiale nei confronti degli iscritti.

Articolo 3 - Modifiche statutarie

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il consiglio nazionale, su proposta del consiglio direttivo, delibera le modifiche statutarie necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, nonché quelle volte a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'UNUCI, la composizione, le competenze, le modalità di nomina e funzionamento, la convocazione, le deliberazioni e la durata degli organi di cui all'articolo 4, comprese le modalità di partecipazione del rappresentante del Ministero della difesa al consiglio direttivo, nonché i poteri, le attribuzioni, i requisiti, le modalità di accesso e la durata delle cariche associative. Sulle sopra indicate modifiche statutarie è acquisito il preventivo parere del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Successivamente le modifiche allo statuto sono apportate con le modalità in esso determinate.
2. Lo statuto disciplina altresì:
 - a) le categorie di soci ulteriori rispetto a quella dei soci ordinari nonché i diritti e gli obblighi ad esse correlati;
 - b) i criteri informativi e le modalità di svolgimento delle attività di istituto;
 - c) limiti e modalità di concessione di eventuali rimborsi spese da erogarsi in ragione dello svolgimento di incarichi associativi e di collaborazioni su base volontaria sia a livello centrale che periferico;
 - d) la costituzione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle sezioni;
 - e) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali nei confronti delle sezioni, le modalità di versamento delle entrate alla gestione nazionale e quelle di erogazione delle somme per le esigenze delle articolazioni territoriali;
 - f) i criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarità è attribuita agli organi centrali, salvo specifica delega per la gestione alle sezioni territorialmente competenti.
3. Con uno o più atti di attuazione dello statuto, adottati secondo le modalità e i limiti definiti dallo statuto stesso, possono essere impartite le disposizioni discendenti di natura meramente esecutiva o attuativa ovvero, se necessario, di ulteriore dettaglio.

Articolo 4 - Organizzazione centrale, periferica e soci ordinari

1. Gli organismi necessari all'organizzazione centrale dell'UNUCI sono:
 - a) il presidente nazionale;
 - b) il consiglio nazionale;
 - c) il consiglio direttivo;
 - d) il collegio dei sindaci;
 - e) il collegio dei probiviri.
2. Le articolazioni territoriali dell'UNUCI sono le delegazioni e le sezioni la cui organizzazione amministrativa e gestionale è definita dallo Statuto in attuazione dei criteri di semplificazione e secondo i principi di diritto privato.
3. Possono essere iscritti all'Associazione in qualità di soci ordinari, gli ufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce rossa italiana, del Sovrano ordine militare di Malta, i cappellani

militari, nonché gli ufficiali dei disciolti Corpi, ad ordinamento militare, della polizia di Stato, degli agenti di custodia e della giustizia militare.

Articolo 5 - Entrate

1. Le risorse finanziarie in entrata dell'UNUCI sono costituite da:
 - a) le quote annualmente versate dai soci, il cui importo è determinato dal Consiglio nazionale su proposta del Consiglio direttivo;
 - b) le rendite patrimoniali;
 - c) i corrispettivi per servizi resi;
 - d) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione espressa e deliberata dal Consiglio direttivo;
 - e) entrate eventuali e diverse.

Articolo 6 - Patrimonio dell'ente

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal patrimonio dell'Ente alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento. Entro sessanta giorni da tale data, il consiglio direttivo, previa verifica del collegio dei revisori, redige l'inventario dei beni di proprietà dell'UNUCI, attribuendo, eventualmente, distinta evidenza a quei beni la cui gestione o conservazione costituiva scopo istituzionale dell'ente pubblico, che permangono destinati a tale finalità, ovvero era strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali. Negli inventari patrimoniali dell'UNUCI sono altresì distintamente elencati i beni provenienti dall'Ente e quelli di successiva acquisizione.
2. Ogni atto di alienazione, compresi quelli di costituzione o trasferimento di diritti reali, relativo ai beni facenti parte del patrimonio dell'UNUCI eventualmente annoverati fra quelli strumentali al perseguimento dello scopo istituzionale, è subordinato all'autorizzazione del Ministero vigilante.

Articolo 7 - Amministrazione e contabilità

1. Le gestioni amministrativa, finanziaria, contabile e fiscale sono disciplinate dal codice civile, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e dalla vigente legislazione tributaria. Lo Statuto e i relativi atti di attuazione dispongono relativamente agli incarichi dei responsabili delle menzionate gestioni, alle responsabilità interne, alle disposizioni di dettaglio sulla predisposizione, tenuta e conservazione delle scritture contabili e dei libri sociali.

Articolo 8 - Destinazione delle risorse umane

1. All'atto della privatizzazione dell'Ente di cui all'articolo 1 i rapporti di lavoro con il personale dipendente a tempo indeterminato sono integralmente confermati, sia per la parte tabellare che per quella accessoria, sia con riferimento all'inquadramento previdenziale di provenienza e proseguono con l'associazione di diritto privato «UNUCI».
2. Al citato personale continua ad applicarsi, fino all'approvazione dello statuto della UNUCI e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il regime giuridico ed economico già in godimento nel rapporto con l'Ente. Nel corso di tale periodo al citato personale si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che l'eventuale passaggio presso altre pubbliche amministrazioni avviene esclusivamente nei limiti dei posti disponibili nelle dotazioni organiche delle stesse amministrazioni riceventi e nell'ambito delle rispettive facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Successivamente si applica il contratto collettivo di lavoro del pertinente comparto.

Articolo 9 - Abrogazioni, disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, gli articoli dal 47 al 53, sono abrogati.
2. Il Presidente nazionale e i membri degli altri organi in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nei rispettivi incarichi fino all'insediamento di quelli nominati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto.
3. L'UNUCI subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente «Unione nazionale degli Ufficiali in Congedo d'Italia».

Codice civile¹⁵

(omissis)

TITOLO II Delle persone giuridiche

(omissis)

CAPO II Delle associazioni e delle fondazioni

Articolo 14 - Atto costitutivo

1. Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
2. La fondazione può essere disposta anche con testamento.

Articolo 15 - Revoca dell'atto costitutivo della fondazione

(omissis - articolo relativo alle fondazioni)

Articolo 16 - Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

1. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
2. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
- 3.¹⁶

Articolo 17 - Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati¹⁷

Articolo 18 - Responsabilità degli amministratori

1. Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

Articolo 19 - Limitazioni del potere di rappresentanza

1. Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'Articolo 33¹⁸, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

Articolo 20 - Convocazione dell'assemblea delle associazioni

1. L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

15 Approvazione del testo del Codice Civile con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942, entrato in vigore il 19 aprile 1942.

16 Comma abrogato dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il comma così recitava:

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12.

L'articolo 12 del Codice civile è stato abrogato sempre dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

17 Articolo abrogato dalla l. 15 maggio 1997, n. 127. Tale norma ha anche disposto (con l'art. 13, comma 2) che “*Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge*”. L'articolo 17 così recitava:

1. La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.

2. Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.

18 Il riferimento deve ora intendersi fatto al registro prefettizio introdotto dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, tenuto presso le Prefetture.

2. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

Articolo 21 - Deliberazioni dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
2. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 22 - Azioni di responsabilità contro gli amministratori

1. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Articolo 23 - Annullamento e sospensione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
2. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
3. Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.
4. L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.

Articolo 24 - Recesso ed esclusione degli associati

1. La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.
2. L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.
3. L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi: l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
4. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 25 - Controllo sull'amministrazione delle fondazioni¹⁹

(omissis - articolo relativo alle fondazioni)

Articolo 26 - Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione

(omissis - articolo relativo alle fondazioni)

Articolo 27 - Estinzione della persona giuridica

1. Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando

¹⁹ L'articolo 5 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 dispone che “Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti”. Le Prefetture sono trasformate in Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, ex articolo 11, d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e relativo regolamento di attuazione emanato con d.P.R. 17 marzo 2001, n. 287.

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
2. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
 - 3.²⁰

Articolo 28 - Trasformazione delle fondazioni
(omissis - articolo relativo alle fondazioni)

Articolo 29 - Divieto di nuove operazioni

1. Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.

Articolo 30 - Liquidazione

1. Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.

Articolo 31 - Devoluzione dei beni

1. I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.
2. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.
3. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

Articolo 32 - Devoluzione dei beni con destinazione particolare

1. Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

Articolo 33 - Registrazione delle persone giuridiche²¹

Articolo 34 - Registrazione di atti²²

Articolo 35 - Disposizione penale

²⁰ Comma abrogato dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il comma recitava:

L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.

²¹ Articolo abrogato dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. L'articolo recitava:

1. In ogni provincia e' istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

3. La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.

4. Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte.

²² Articolo abrogato dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. L'articolo recitava:

1. Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.

2. Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

1. Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte sono puniti con l'ammenda da euro 10 a euro 516.^{23 24}
(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche
dell'atto costitutivo e dello statuto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 17, e successive modificazioni;
Viste le norme del titolo II, capi I e II, del codice civile;
Viste le norme del capo I, sezione I, delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dall'adunanza generale l'11 marzo 1999 e dalla sezione consultiva per gli affari normativi il 30 agosto 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 ottobre 1999 e del 4 febbraio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attività culturali;

E m a n a il seguente regolamento:

Articolo 1 - Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.
2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.
3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.
5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.
6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne da motivata comunicazione ai

23 Comma così modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera e), del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il comma originario così recitava:

1. Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.

24 L'ammenda originaria era fissata da lire 100 a lire 5.000; moltiplicata per 40 ai sensi dell'articolo 3, l. 12 luglio 1961 n. 603, poi moltiplicata per 5 dagli articoli 113 e 114 della l. 24 novembre 1981 n. 689.

richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.
10. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.

Articolo 2 - Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo

1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo.
2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma, del codice civile.
3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.

Articolo 3 - Registro delle persone giuridiche

1. Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.
2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.
3. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.
4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nell'articolo 4.
5. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.
6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.
7. Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 4, comma 2, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.
8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento è data attuazione, ove possibile, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.

Articolo 4 - Iscrizioni nel registro

1. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice

fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

2. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Articolo 5 - Decentramento amministrativo

1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti.

Articolo 6 - Estinzione della persona giuridica

1. La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e da comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.

Articolo 7 - Competenze delle regioni e delle province autonome

1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni applicano le norme del presente regolamento.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti.

Articolo 8 - Coordinamento con il codice civile e con le norme di attuazione

1. I richiami a norme abrogate dal presente regolamento contenuti nel codice civile e nelle leggi speciali s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento medesimo. Ogni riferimento a competenze dell'autorità giudiziaria in tema di acquisto della personalità giuridica, di tenuta del registro delle persone giuridiche e di iscrizioni nello stesso s'intende fatto alla prefettura ovvero alla regione o provincia autonoma competenti.
2. Le sanzioni di cui all'articolo 35 del codice civile si applicano alle ipotesi di mancata richiesta di iscrizione nei termini e secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Articolo 9 - Norme speciali

1. Le norme del presente regolamento sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle associazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo.
2. Nulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Nei confronti di tali enti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4.
3. Sono fatte comunque salve le altre norme speciali derogatorie rispetto alla disciplina delle persone giuridiche di cui al libro I, titolo II, del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle norme del presente regolamento.

Articolo 10 - Norme finali e transitorie

1. I compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti, per le province autonome di Trento e di Bolzano ai commissari di governo e ai

rispettivi uffici, e per la regione Valle d'Aosta al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio.

2. Le amministrazioni dello Stato provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a trasmettere alle prefetture competenti per territorio gli atti relativi ai procedimenti pendenti, nonché quelli concernenti le persone giuridiche private che hanno conseguito il riconoscimento nel vigore della precedente disciplina.
3. Entro il medesimo termine, le cancellerie dei tribunali trasmettono alle prefetture, alle regioni ovvero alle province autonome, secondo le rispettive competenze, gli atti relativi alle persone giuridiche iscritte nel registro.
4. I termini di conclusione di tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché di quelli relativi a domande presentate nelle more dell'istituzione del registro decorrono dalla data di istituzione del medesimo.
5. Fino al momento dell'effettivo trasferimento dei registri e dei relativi atti alle prefetture, ovvero alle regioni o province autonome, al rilascio dei certificati concernenti le persone giuridiche provvede la cancelleria del tribunale.

Articolo 11 - Abrogazioni

1. Al sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) articolo 12 del codice civile;
 - b) articolo 16, terzo comma, del codice civile;
 - c) articolo 27, terzo comma, del codice civile;
 - d) articoli 33 e 34, del codice civile;
 - e) articolo 35, limitatamente alle parole: “dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice”;
 - f) articoli 1, 2, 4, 10, 20, secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

Articolo 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.